

N. R.G. 581/2010

SENT.	949/11
CONT.	581/10
CRON	10196/11
REP	1402/11



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ROBERTO URGESE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 581/2010 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. CORSI MARY e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO 4 (C/O AVV. MICHELE ALONGI) 57025 PIOMBINO presso il difensore avv. CORSI MARY

ATTORE

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA con il patrocinio dell'avv [REDACTED]
dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

NNNN

In data 14 ottobre 2011 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate
come da verbale di udienza del 9.6.2011

Fatto

[REDACTED] conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a, (MPS) chiedendo dichiararsi:

- la nullità ovvero l'annullamento del contratto denominato "4you" stipulato tra le parti in data 24.6.2001 per violazione degli artt. 21 d.lgs 58/98, 26,27, 28,29, 32 reg. Consob 11522/98 e comunque ex artt. 1418 per contrasto con gli artt. 1669bis, 1469ter e 1469quater c.c., ovvero ai sensi degli artt. 1428, 1439, 1394 e 1395 c.c. per dolo e/o errore essenziale, oppure ai sensi dell'art 1322 c.c. per non essere il contratto meritevole di tutela per contrarietà a norme imperative c.c.;

in subordine:

- l'inefficacia della clausola penale di cui all'art 8 sez. II del predetto contratto e del pegno su fondo comune ex artt. 1469bis III comma e 1469quater c.c. con restituzione della somma maggiore pagata rispetto all'equo prezzo di mercato per l'obbligazione inserita nel piano, con sostituzione del tasso di interesse applicato al cliente con quello di legge.

In ogni caso chiedeva la condanna della banca alla restituzione di quanto pagato pari ad € 16.113,76, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la somma di € 5.000,00 o a quella ritenuta di giustizia.

L'attore lamentava in particolare che il prodotto gli era stato presentato come strumento di previdenza integrativa, con versamento di una piccola rata mensile per quindici anni; che al momento della stipula aveva sottoscritto una sola pagina (ultima del contratto), con assicurazione che a breve gli sarebbe pervenuta tutta la documentazione; che gli era stata assicurata la possibilità di sciogliersi in ogni momento dal contratto; che successivamente apprendeva che il prodotto acquistato consisteva non già in un piano previdenziale, bensì nella concessione di un

finanziamento finalizzato all'acquisto di titoli di pertinenza dello stesso gruppo MPS; che l'obbligazione negoziata non sarebbe quotata su mercati regolamentari; che per uscire dal piano finanziario si sarebbe dovuta pagare una consistente penale di estinzione non immediatamente comprensibile in quanto calibrata sulla differenziale tra il tasso di finanziamento e il tasso di attualizzazione.

Si costituiva la banca convenuta contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto.

Diritto

Per ciò che attiene alla dedotta nullità del contratto, si ritiene che non possa ravvisarsi tale vizio per contrarietà del contratto stesso a norme imperative, dato che tale vizio deve attenersi ad elementi intrinseci del negozio che riguardino la struttura o il contenuto del medesimo (v. Cass. n. 19042/2005).

Per ciò che attiene alla nullità della causa, infatti, non può escludersi a priori che il fine socio-economico sotteso all'accordo fosse rispondente ad interessi meritevoli di tutela, dato che il risultati dell'operazione possono apprezzarsi solo alla scadenza.

Parimenti non può accogliersi la domanda di annullamento per vizi del consenso non potendosi dagli atti apprezzare la prova della intenzionalità del comportamento della banca finalizzato all'induzione in errore della controparte ovvero che l'errore sia scaturito direttamente da una eventuale condotta truffaldina della banca.

Si ritiene, viceversa, fondata la doglianza relativa alla violazione degli obblighi posti a carico dell'intermediario in punto informazione.

Dagli atti risulta che il contratto è scritto in clausole stampate in modo fitto ed a caratteri piccoli, senza adeguata evidenziazione e che la stessa proposta in adesione risulta sottoscritta solo nell'ultima delle otto pagine da cui è composta e composta da

clausole di oscura intelligibilità, alcune contenenti addirittura formule matematiche (v. clausola n. 8). La stessa intestazione della proposta di adesione al piano finanziario, poi, non consente di apprezzare immediatamente che nel piano è ricompresa l'accensione di un mutuo e la prima pagina del piano non è compilata nella parte relativa alla esperienza in materia di investimenti finanziari del cliente, come richiesto dalla legge (art. 23 TUF).

La banca poi non ha fornito la prova di avere consegnato al cliente, prima della stipula ed in tempo congruo per un completo ed effettivo esame, il documento sui rischi generali.

Per l'acquisto del fondo Ducato nessuna specifica ed esauriente informazione risulta fornita anche in relazione alla tipologia delle obbligazioni della Banca Toscana Zero coupon da acquistare.

Dal complesso degli atti risulta, quindi, la violazione del dovere effettivo di informazione del cliente soprattutto in rapporto alla complessità dello strumento finanziario oggetto di contratto e la violazione anche delle prescrizioni formali di legge, quali l'evidenziazione anche grafica del conflitto di interessi, la mancata acquisizione di informazioni sulla propensione al rischio per la consegna in tempo congruo dei documenti sul rischio generale.

Si ritiene, quindi, evidente la violazione del dovere di informazione di cui all'art. 21 d.lgs n. 58/98 e 28 delibera CONSOB 11522/98.

La violazione dell'obbligo di informazione costituisce sicuramente un grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per cui il contratto deve dichiararsi risolto, con obbligo di restituzione all'attore della somma investita, oltre accessori di legge.

Per ciò che attiene al risarcimento del danno l'attore non ha offerto di provare un danno effettivo causato dalla condotta contrattuale della banca, in assenza di elementi

per ritenere sussistente un lucro cessante ovvero un danno non patrimoniale conseguente

Le spese seguono la soccombenza

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

DICHIARA

Risolto il contratto denominato "4you" n. 223277 stipulato tra le parti in data 26.4.2001


CONDANNA

La convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 16.113,76, oltre interessi legali rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data della stipula al saldo

CONDANNA

La convenuta a rimborsare all'attore le spese processuali, che liquida in € 1.500,00 per onorari di avvocato, € 800,00 per diritti di procuratore, € 186,73 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge

Così deciso in Livorno il 14.10.2011



IL GIUDICE
IL GIUDICE
Dott. Roberto Urgese

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO